



COMUNE DI SANTA SEVERINA

Provincia di Crotona



ORIGINALE       COPIA

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Determinazione del Responsabile**

Determina R.G. n. 186 del 15-04-2022

R.I. n. 89 del 15-04-2022

Oggetto: **CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C POS. EC. C1 - REVOCA IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 24/02/2022**

CIG:

- **VISTO** il Decreto n. 2 del 09/01/2021, con il quale viene nominato - Responsabile degli Uffici e dei Servizi, ricompresi nell'ambito dell'Area Amministrativa il Dott. Salvatore Giordano in qualità di Sindaco pro-tempore;
- **VISTO** il decreto legge del 30/12/2021 n. 228, convertito definitivamente nella Legge n. 15 del 25/02/2022, che prevede il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- **VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;
- **PREMESSO** che con delibera di Giunta comunale n. 23 del 24/03/2021 l'Amministrazione comunale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, nell'ambito del quale è stata prevista la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali, Categoria di accesso C, Posizione Economica C1, profilo Agente di Polizia Municipale mediante espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 53 del 08/06/2022, con la quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n 2 posti di agente di polizia municipale - cat. c a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali di cui 1 riservato, ai sensi dell'art. 1014, comma 1 e 3 e art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010 ;
- **DATO ATTO** che il bando all' Art. 5 *Presentazione della domanda — Termini e modalità* prevede che per i candidati che avevano già presentato domanda, restavano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza del bando approvato con determinazione del Responsabile dell' area amministrativa n. 87/2019, subordinatamente al versamento della tassa di ammissione al concorso, istituita con delibera di G.C. 34/2020, fatta salva la possibilità per i candidati di proporre, eventualmente, una nuova domanda ovvero integrare la domanda già acquisita con eventuali ulteriori documenti, entro i termini di

scadenza del bando. Essendo, infatti, stata istituita la tassa di concorso, era necessario che i candidati che avessero già presentato la domanda, al fine di non essere esclusi dalla procedura, effettuassero il versamento della tassa di ammissione stabilita in €. 10,00 e trasmettessero la ricevuta entro il termine di scadenza del bando;

- **PRESO ATTO** che entro il termine di scadenza del 28/07/2021 sono pervenute n. 43 domande, di cui n. 4 relative a candidati che hanno integrato la domanda già acquisita con il versamento della tassa di ammissione e trasmesso la ricevuta;
- **RICHIAMATA** altresì la determinazione n. 50 del 24/02/2022, con la quale sono stati approvati gli ammessi e gli esclusi al bando di cui all' oggetto, anche sulla base di quanto previsto dallo stesso quale causa di esclusione e nello specifico: "**Ricevuta del versamento della tassa di ammissione di €. 10,00. La mancata corresponsione della tassa comporta l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale**";
- **VISTA** l'istanza in autotutela prot.n. 2977 del 07/04/2022 presentata da un candidato escluso finalizzata ad un riesame della comunicazione di non ammissione per il mancato versamento della tassa di concorso;
- **RITENUTO** di effettuare un supplemento di istruttoria riesaminando le posizioni dei candidati esclusi per il mancato versamento della tassa di concorso richiesto dal bando quale requisito per essere ammesso alla selezione;
- **CONSIDERATO** che:
  - dal predetto riesame è emerso che il mancato versamento della tassa di concorso, sebbene espressamente prevista quale causa di esclusione, integra una irregolarità meramente formale, qualificandosi ( la tassa) non quale requisito soggettivo di partecipazione al concorso, ma quale corrispettivo per la prestazione di un servizio, in quanto non attenente ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituendo il corrispettivo per la prestazione di un servizio, e facoltizza l' Amministrazione a richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l'effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra;
  - *"Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un'irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell'amministrazione di procedere alla verifica dell'avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 giugno 2006 , n. 5308; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 giugno 1991, n. 285). Né può ipotizzarsi, continuano i giudici emiliani, la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all'assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento di Euro 3,87, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione";*
  - *"il mancato, tardivo o comunque irregolare versamento della tassa di iscrizione costituiscono violazioni di prescrizioni formali e, dunque, non essenziali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, poiché ciò non altera, in alcun modo, la par condicio tra i concorrenti, purché prima dell'effettivo svolgimento delle prove concorsuali (cfr. T.A.R. Campania n.06096/202 T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 536/2021; T.A.R. Marche, n. 475 del 2009);*
- **RIMARCATO**, pertanto, che il pagamento della c.d. "quota di partecipazione" è funzionale a consentire all'Ente che bandisce la procedura di reperire le risorse aggiuntive per i servizi necessari per gestire la selezione, cui il candidato che intende fruire del corrispondente servizio deve contribuire, partecipando ai correlativi oneri, di talché l'intervenuta successiva regolarizzazione appare affatto sufficiente al

soddisfacimento dell'interesse dell'amministrazione, risultando per converso del tutto sproporzionata l'applicazione della sanzione espulsiva, avuto riguardo ai superiori principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa, anche coniugati con il principio del *favor participationis*;

- **CONSIDERATO**, pertanto, in forza delle su estese indicazioni, che l'istanza di partecipazione al concorso presentata dai candidati esclusi per mancato versamento e/o produzione della tassa di concorso non presenta un vizio sostanziale;
- **VISTO** l'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni rubricato "*Revoca del provvedimento*";
- **RITENUTO** che :
  - costituisca interesse pubblico prevalente revocare il provvedimento di esclusione dei candidati di cui alla citata Determinazione n. 50 del 24/02/2022, in quanto adottato ponendo a fondamento dello stesso, quale atto presupposto, l' articolo del bando che prevedeva quale motivo di esclusione il mancato versamento della tassa di concorso, ritenuto sproporzionato per come sopra indicato;
  - la suddetta revoca, oltre a riconoscere il legittimo diritto all'attivazione del soccorso istruttorio per i candidati esclusi per la mancanza del versamento., scongiuri per questa Amministrazione il danno di natura patrimoniale, derivante dall'impugnazione del suddetto provvedimento di esclusione;
- **VALUTATA**, pertanto, la sussistenza in tal senso di un interesse pubblico concreto ed attuale e la necessità di dare applicazione al principio generale dell'ordinamento giuridico del *favor* verso la massima partecipazione alle selezioni pubbliche;
- **RITENUTO** pertanto di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90 e s.m.i., ii., ai sensi del quale "*Per i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.*", revocando la precedente determinazione n. 50 del 24/02/2022;
- **VISTI**:
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» esuccessive modificazioni e integrazioni;
  - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
  - il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
  - le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R.487/1994, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., L. 241/90;
  - Il vigente CCNL Funzioni locali 2016-2018
- **DATO ATTO** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **D E T E R M I N A**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. la propria precedente Determinazione n. 50 del 24/02/2022;
3. Di dare atto che saranno oggetto di riesame le domande presentate e sarà attivato il soccorso istruttorio per le domande prive del versamento della tassa di concorso e, con successivo provvedimento, si procederà ad approvare gli elenchi dei candidati ammessi/esclusi per la copertura dei posti banditi come in premessa;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di concorso", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione Avvisi e Comunicazioni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to Dott. Giordano Salvatore  
(Sottoscritto con firma digitale)*

---

**Attestato di Pubblicazione**

N° 562

**Registro Pubblicazioni Albo Pretorio**

www.comune.santaseverina.kr.it

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 30-04-2022.

Li, 15-04-2022.

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**

*F.to Massimo Ammirati*

*(Sottoscritto con firma digitale)*

---

Comune di Santa Severina - Crotone

AREA AMMINISTRATIVA - Determinazione n. 186 del 15-04-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.